

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-608 del 08/02/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA F.A.M. SRL - CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ OFFICINA MECCANICA E TORNERIA IN COMUNE DI FAENZA, VIA PASOLINI, N.38-39 ; LOCALITÀ GRANAROLO - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) -
Proposta	n. PDET-AMB-2017-630 del 08/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **F.A.M. SRL** - CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ OFFICINA MECCANICA E TORNERIA IN COMUNE DI FAENZA, VIA PASOLINI, N.38-39 – LOCALITÀ GRANAROLO - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 12/04/2016 - assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2016/4481 del 20/04/2016 (pratica SinaDoc n. 13440/2016), dalla Ditta **F.A.M. srl** (C.F./P.IVA 01148810391), avente sede legale e attività di fonderia in Comune di Faenza, Via Pasolini, n.38-39, località Granarolo, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- Valutazione di impatto acustico (Legge n.447/1995);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ La DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- ✓ La DGR 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **13440/2016**, emerge che:

- La Ditta F.A.M. srl ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 12/04/2016 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per la propria attività di fonderia svolta in Comune di Faenza, Via Pasolini, n.38-39, località Granarolo, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) - rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3436/2012 del 18/10/2012 per la quale la Ditta richiede modifica sostanziale a seguito del riassetto produttivo;
 - Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi), rilasciata con atto del Comune di Faenza pg. n. 38663/2012 per la quale la Ditta richiede il rinnovo senza modifiche;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 12/04/2016 (PGRA 2016/4481) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PGRA 2016/5081);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della SAC di Ravenna (PGRA 2016/4742);

DATO ATTO che con nota pervenuta dall'Unione della Romagna Faentina e acquisita dalla SAC con PGRA 2016/7052 del 10/06/2016 venivano richieste integrazioni per l'impatto acustico e in particolare l'attuazione dell'adeguamento delle sorgenti sonore;

Con nota PGRA 2016/8544 del 11/07/2016, la Ditta ha richiesto una proroga di 90 giorni (fino al 06/10/2016) per presentare quanto richiesto con la nota sopracitata e, in particolare, per il completamento degli interventi di adeguamento acustico; la proroga è stata concessa con nota della SAC PGRA 2016/10856;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla Ditta e acquisita dalla SAC con PGRA 2016/12610 del 06/10/2016;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito alla conformità urbanistica (PGRA 2016/4507);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna;
- Parere dell'Unione della Romagna Faentina per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (PGRA 2017/1546);
- Parere dell'Unione della Romagna Faentina in merito alla valutazione di impatto acustico (PGRA 2016/14963).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta F.A.M. srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di fonderia, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) a favore della Ditta **F.A.M. srl** (C.F./P.IVA 01148810391), avente sede legale e attività di fonderia in Comune di Faenza, Via Pasolini, n.38-39, località Granarolo, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per la sorgente S2 "Porta locale forni fusori" lato Via Granarolo, l'utilizzo dei bruciatori dei forni deve essere effettuato alla velocità intermedia e mai massima;
- mantenimento di pannelli fonoassorbenti ISOPAN "Isofire Wall Fono" sp. 5 cm intorno all'alloggiamento dei bruciatori.

Realizzazione nuovo impianto rigenerazione sabbie – Sorgente S5, entro il mese di giugno 2017, con le seguenti bonifiche acustiche:

- Incapsulaggio con pannelli fonoisolanti/fonoassorbenti con caratteristiche non inferiori a quelle dichiarate in relazione, al fine di ottenere un abbattimento alle sorgenti pari a 15 dB ai seguenti componenti:
 - S5A – ventilatore filtro;
 - S5B – n.1 ventilatore alta pressione;
 - SB5 – n. 2 soffianti a canale laterale mod. K07-MS
- Silenziatore al camino S5C come indicato in relazione.

Al termine delle opere di bonifica acustica dovrà essere effettuato il collaudo finale con verifica fonometrica alla sorgente e ai ricettori, secondo il DM 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". **Il termine per la effettuazione del collaudo finale con verifica fonometrica alla sorgente e ai ricettori, deve essere effettuata entro il 31/10/2017.** La verifica dovrà valutare il rispetto del limite di immissione assoluto e differenziale diurno e notturno negli spazi fruibili esterni e all'interno degli ambienti abitativi dei ricettori, anche desumendo quest'ultimo da rilievi all'esterno degli ambienti abitativi. Per la verifica del limite di immissione differenziale dovrà essere considerato un livello di rumore residuo acquisito durante la disattivazione di tutte le sorgenti sonore della Ditta e in momento di cautelativo di "morbida" del traffico, sia in TR diurno che notturno, oppure, in alternativa, dovrà essere verificata la non applicabilità del limite di immissione differenziale per il rumore ambientale dato dal contributo di tutte le sorgenti. Del periodo di collaudo dovrà essere data preventiva comunicazione ad ARPAE e gli esiti dovranno essere inviati al Comune di Faenza per le valutazioni.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- La Ditta F.A.M. srl svolge attività di fonderia di alluminio nello stabilimento sito in Comune di Faenza, Via Pasolini, n.38-39, località Granarolo;
- A seguito di un riassetto produttivo e di ottimizzazione delle lavorazioni, viene modificato l'assetto emissivo a seguito della installazione di nuovi estrattori per ricambi d'aria, della installazione di due impianti termici ad uso civile e ricambi d'aria per forni in attesa. Vengono inoltre ridenominate le emissioni esistenti (E4,E6,E7,E10).
- Le emissioni in atmosfera sono dotate di idonei sistemi di abbattimento mediante Filtri a tessuto, abbattimento ad umido e post-combustore.

Limiti:

I limiti di emissione che la Ditta F.A.M. srl di Faenza è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E2 - SABBIAATURA E SBAVATURA (F.T.) -

Portata massima	17000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 - SPARAANIME (AUV) -

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Dimetilpropilamina	20	mg/Nmc
SO ₂	30	mg/Nmc
Ammine	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6 - DEPOLVERAZIONE SABBIE, RECUPERO MECCANICO + ESSICCATORE (F.T.)

Portata massima	8500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E7 - RIGENERAZIONE SABBIE DI FONDERIA (F.T.)

Portata massima	8500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E8 - SALDATURA

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	4,2	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9 - PULIZIA PNEUMATICA (F.T.)

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	4,2	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 – FORNO ESTRAZIONE ANIME DI FONDERIA E BRUCIATORE POST- COMBUSTIONE – P.C. –

Portata massima	5600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	330	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc
Dimetilpropilamina	20	mg/Nmc
SO2	30	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E11 – RAFFREDDAMENTO E PREPARAZIONE TERRE – F.T. –

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

Nello stabilimento sono inoltre presenti le seguenti emissioni:

- E12 – Frantumazione anime – emissione diffusa;
- E13 – Ricambio aria a tiraggio naturale forni di attesa a metano (5 forni)
- E14 - Ricambio aria a tiraggio naturale forni di attesa a metano (3 forni)
- E15 – Ricambio aria a tiraggio naturale forni fusione alluminio e siviera elettrica
- DA E16 A E25 – Estrattori aria ambiente
- E26 – Sfiato serbatoio sabbia silice e premiscelato
- E27 – Sfiato serbatoio sabbia recuperata meccanicamente
- E28 – E29 – Impianti termici ad uso civile
- E30 – Ricambio aria a tiraggio naturale forno fusorio alluminio

Per le emissioni sopraindicate non si indicano limiti specifici, trattandosi di ricambi d'aria, sfiati e impianti termici civili.

Prescrizioni :

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970	

UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi

specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

4. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza semestrale per tutti i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni che devono essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno semestrale e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **le manutenzioni che dovranno essere effettuate sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale.**

SCARICO DI ACQUE DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

Condizioni:

- La Ditta F.A.M. srl svolge attività di fonderia e le acque reflue che si generano sono costituite da acque di prima pioggia e acque reflue domestiche e recapitano nella pubblica fognatura con scarico finale all'impianto di depurazione di Formellino;
- Le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/2005, della superficie di 1514 mq, sono realizzate con pavimentazione in asfalto. Le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dalle suddette aree, vengono convogliate al sistema di trattamento costituito da vasche di sedimentazione con volume complessivo di mc 9,8 e disoleatore a coalescenza avente capacità di mc 1,25;
- Il dimensionamento delle vasche di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore, sono conformi a quanto previsto dalla DGR 286/2005; le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto deviatore, in rete fognaria bianca. Dopo 48-72 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, le acque di prima pioggia trattate, sono scaricate previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelievo, in rete fognaria nera collegata ad impianto di depurazione;
- I sistemi di trattamento sono conformi a quanto stabilito dalla DGR 1053/2003 e ne rispettano i dimensionamenti rispetto agli AE serviti.

La planimetria della rete fognaria, con indicati i pozzetti ufficiali di prelievo, viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.

Prescrizioni.

- Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da acque di prima pioggia;
- Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione della Tabella 1 del Regolamento comunale di fognatura e depurazione del comune di Faenza per scarichi in rete fognaria pubblica;
- Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- Devono essere presenti e in perfetta efficienza, i seguenti impianti e accessori:
 - **Sifone "Firenze"** - dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **pozzetto deviatore** - sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale;
 - **dissabiatori** - sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale;
 - **disoleatore** - sulla linea di scarico della vasca di prima pioggia;
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** - sulla linea di scarico della vasca di prima pioggia, approvato e piombato da HERA SPA;
 - **pozzetto di prelievo** - sulla linea di scarico delle acque reflue industriali, costantemente accessibile agli organi di vigilanza.
- **Entro 6 mesi** dal ricevimento della presente AUA, se non già presente un diverso sistema di quantificazione della portata, la Ditta dovrà provvedere alla installazione del suddetto sistema di misurazione, fornendo a HERA la relativa documentazione tecnica;
- I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA SPA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
- La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto;
- Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**;

- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati del controllo;
- Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo e il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
- HERA SPA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione della Romagna Faentina e ad ARPAE – ST- Faenza – Bassa Romagna, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- la Ditta deve stipulare con HERA SpA, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di HERA;
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno) per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede alla acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- dovrà essere eseguito, **con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tabella del Regolamento Comunale di fognatura e depurazione del comune di Faenza, per i parametri seguenti: **SST, COD, PH, Idrocarburi Totali**. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/2006 s.m.i.;
- nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Faenza ed a ARPAE;
- I pozzetti ufficiali di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.